

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



- VISTA** la nota prot. n. 45173 dell'11 marzo 2025 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede il parere del Consiglio SNPA sull'istanza da parte della Regione Toscana di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4;
- CONSIDERATI** gli esiti delle immissioni autorizzate (decreto MASE n. 117 del 30/06/2022) nel periodo 2022-2024;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys in Regione Toscana per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*";
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

### **DELIBERA**

1. Di approvare il documento "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys in Regione Toscana per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;



3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 28 aprile 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

**Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di proseguimento dell’immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* in Regione Toscana per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.**

In riferimento alla documentazione in merito alla richiesta di integrazione dei siti di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* sul territorio della Regione Toscana, pervenuta con nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 45173 del 11 marzo u.s. ed esaminata dall’ISPRA e dalla RRETEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2, anche sulla base della relazione delle attività svolte nell’annualità 2024 acquisita dal MASE per le vie brevi.

Nel corso del 2024 i rilasci di *T. japonicus* hanno interessato gli stessi 13 siti del 2023, ripartiti tra la provincia di Lucca, Pisa e Arezzo, interessando una superficie di oltre 20 ettari. A seguito dei monitoraggi post-rilascio, *T. japonicus* non è stato reperito su nessuna ovatura di *H. halys* (n=14), né sulle ovature di specie non target raccolte (n=14).

La richiesta evidenzia come i tre anni di interventi non siano stati sufficienti, anche per condizioni meteo avverse, all’insediamento della specie alloctona e che il controllo biologico da parte delle specie autoctone di antagonisti naturali appare insufficiente a contenere la dannosità delle popolazioni di *H. halys*. Si richiede pertanto di proseguire i rilasci anche nel 2025 nei 13 siti già interessati dalle attività di rilascio nel triennio precedente (7 nella provincia di Arezzo, 5 nella provincia di Lucca, 1 nella provincia di Pisa).

Il piano di monitoraggio presentato prevede che i controlli pre-rilascio e post rilascio siano eseguiti in almeno 10 dei 13 siti di lancio.

**Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene tecnicamente accettabile la richiesta di prosecuzione dei rilasci di *T. japonicus* in 13 siti del territorio regionale con le modalità riportate per l’annualità 2025.**

Vista la distribuzione dei siti di rilascio su 3 province e il loro numero molto ridotto si richiede di eseguire i controlli post-rilascio, in particolare sulla parassitizzazione delle specie non target su tutti i siti. Si resta in attesa della relazione sui rilasci effettuati e i risultati conseguiti (compresi i risultati dei monitoraggi che evidenzino l’eventuale presenza di impatti su specie non target) così come dei dati sull’effettivo utilizzo dei trattamenti chimici (numero, sostanze, quantitativi) per il contrasto a *H. halys* nelle aziende adiacenti ai siti di immissione selezionati strategicamente nelle aree vocate alla coltivazione delle colture maggiormente colpite da *Halyomorpha halys*.